STATUTO ASSOCIAZIONE FONDIARIA

UNIBOSCHI

Articolo 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, ai sensi della Legge Regionale della Lombardia 5 dicembre 2008, n. 31 (e successive modifiche e integrazioni) e delle disposizioni speciali vigenti in materia, l'associazione riconosciuta denominata "*Associazione Fondiaria Uniboschi*" che di seguito sarà denominata semplicemente associazione o "ASFO". L'associazione ha sede legale nel Comune di Bergamo presso la sede del Parco dei Colli di Bergamo. Con delibera del consiglio Direttivo potrà essere modificato l'indirizzo della sede legale all'interno dello stesso Comune, nonché l'istituzione di sedi secondarie o sezioni distaccate.

Articolo 2 – Principi

1. L'associazione è apolitica ed apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti in modo personale e spontaneo, salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'associazione.

2. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali vengono attribuite dal rispettivo organo.

3. La durata dell'associazione è illimitata.

4. Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede legale, fuori dal comune, solo con l'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 3 - Scopi e finalità

1. L'associazione non ha fini di lucro, raggruppa i proprietari, o aventi diritto, dei terreni che ricadono in Provincia di Bergamo con destinazione agricola, boschiva o pastorale ed è finalizzata ad una gestione del territorio che ne conservi e migliori i valori agricoli, forestali, paesaggistici, culturali ed ambientali, con particolare attenzione alla biodiversità, alla sicurezza e ai servizi ecosistemici connessi ai terreni e alla loro gestione.

2. Scopo dell'associazione è, altresì, quello di sostituire ad una gestione individuale dei terreni ovvero al loro abbandono sotto il profilo dell'utilizzo agricolo, forestale e turistico, una gestione di tipo collettivo, che ottimizzi il rendimento dei terreni medesimi e ne aumenti contestualmente la sicurezza idrogeologica, geomorfologica, contro gli incendi e le avversità di tipo fitosanitario.

3. I terreni sono conferiti all'associazione a titolo gratuito con dichiarazione sostitutiva di atto notorio e individuazione della superficie e della relativa particella catastale con le specifiche di superficie e di identificativo catastale che saranno verificate dall'associazione.

4. L' Associazione si occupa anche di:

- redigere e attuare il piano di gestione, in cui sono individuate le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi di produzione agricola e forestale e di conservazione dell'ambiente e del paesaggio;
- procedere all'individuazione dei terreni abbandonati silenti (proprietario sconosciuto o non rintracciabile) e formulare proposte per il loro recupero.

Comune di Nembro prot. n.0025345 del 09-11-2026 arrivo, Cat. 6 Cl. 9 Fasc.

5. Previa autorizzazione scritta del conferente, l'associazione potrà concedere in uso o affitto i terreni posti nel proprio perimetro secondo contratti appropriati e regolarmente sottoscritti a garanzia dei reciproci impegni, ai membri dell'associazione, ovvero a soggetti terzi, i quali si impegnino a gestirli secondo le indicazioni del piano di gestione che sarà realizzato o comunque secondo le indicazioni dell'associazione medesima, recuperando e conservando i valori forestali, agricoli, paesaggistici, turistici, culturali ed ambientali.

6. L'associazione potrà richiedere incentivi e contributi pubblici e privati, nonché partecipare a bandi locali, regionali, nazionali, europei e internazionali al fine di sostenere con misure di finanziamento pubblico e privato la realizzazione dei propri scopi e delle proprie finalità.

7. L'associazione ha inoltre come scopo la progettazione, realizzazione, il miglioramento e il mantenimento di quelle opere che permettono una buona utilizzazione dei terreni della zona, così come dei lavori necessari al miglioramento e alla protezione del suolo e quindi potrà occuparsi di:

- manutenere le strade e i sentieri di accesso ai vari terreni così come le opere necessarie alla sicurezza idrogeologica e alla prevenzione degli incendi boschivi;

- disciplinare l'utilizzazione dei fondi stessi e i diritti afferenti ai medesimi, ivi compresi quelli di legnatico, il tutto nel rispetto della normativa e in particolare del piano di gestione interno che verrà redatto;

- richiedere incentivi per la forestazione e autorizzazioni per il taglio dei boschi in gestione e procedere alla relativa esecuzione, nonché procedere a rimboschimenti e riqualificazioni colturali anche mediante affidamento dell'incarico a imprese e/o professionisti di sua scelta, oppure a gruppi di volontariato, ove opportuno e necessario.

8. L'associazione può, altresì, svolgere le seguenti attività strumentali e secondarie:

-coordinare e formare volontari attivi nella custodia e manutenzione dei boschi;
-promuovere e organizzare seminari, convegni ed eventi di sensibilizzazione pubblica;
-promuovere e partecipare a studi e ricerche in materia di difesa dell'ambiente, della biodiversità, del territorio, dei servizi ecosistemici, del turismo culturale ed ecosostenibile e della storia locale;
-collaborare con gruppi di volontariato e cooperative sociali nell'attivazione e nell'inserimento sociale di soggetti svantaggiati e anziani;
-collaborare a fini di formazione professionale con scuole professionali di falegnameria e agraria;
-organizzare corsi e campagne di sensibilizzazione, educazione, formazione e ricerca, con istituti scolastici, ivi compresi percorsi di alternanza scuola lavoro, e progetti di didattica intergenerazionale e di recupero delle antiche tradizioni contadine, campagne di raccolta fondi e di interventi informativi sui temi della cultura agricola e rurale, forestale e boschiva, della tutela ambientale e del turismo culturale sostenibile, gite, escursioni, campi scuola e quant'altro finalizzato al raggiungimento dello scopo dell'associazione.
-organizzare percorsi ed attività di turismo del benessere, culturale, sportivo, didattico;
-collaborare con altre Associazioni, Consorzi, Enti pubblici e privati anche mediante stipula rapporti negoziali, convenzionati o contributivi;
-promuovere e diffondere vendita di prodotti agricoli e forestali di qualità;
-l'associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare attività economiche sussidiarie e strumentali al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- in funzione del raggiungimento delle finalità statutarie e senza finalità di lucro, l'associazione potrà altresì stipulare contratti per l'erogazione di servizi di manutenzione ambientale a favore di enti pubblici e privati.

Comune di Nembro prot. n.0025345 del 09-11-2026 arrivo, Cat. 6 Cl. 9 Fasc.

9. Le eventuali entrate derivanti dalle attività e dall'utilizzazione dei fondi, anche inerenti al legnatico sono destinate all'esercizio delle attività statutariamente previste e ad esse connesse. Parte dei proventi potranno, inoltre, essere destinati a lavori di utilità pubblica che migliorino l'aspetto paesaggistico, di fruizione e tutela patrimonio storico e ambientale, anche sotto l'aspetto della ricettività turistico-culturale.

10. Per il proseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà svolgere attività economiche e commerciali accessorie, strumentali e sussidiarie ai fini istituzionali.

11. L'associazione può avvalersi per il perseguimento dei propri scopi e finalità delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati e da eventuali volontari esterni.

E' altresì previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute dagli associati, documentate e autorizzate dal Consiglio Direttivo. In funzione del raggiungimento degli scopi statutari, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoro autonomo/professionale anche ricorrendo ai propri i soci.

Articolo 4 – Associati

1. Sono soci di ASFO sia le persone fisiche che quelle giuridiche per il tramite del loro rappresentante legale o di eventuale soggetto delegato.

2. Possono aderire all'associazione oltre ai soci fondatori, tutti i proprietari, o aventi diritto, dei terreni che ricadono entro la Provincia di Bergamo secondo i limiti e le modalità stabilite nel regolamento, che dichiarano di accettare lo statuto e che si impegnano a operare per il conseguimento degli scopi in esso contenuti. Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri e a tutti sono garantite pari opportunità.

3. Il numero di aderenti è illimitato.

4. Le superfici conferite all'associazione fondiaria non sono in nessun caso usucapibili dall'associazione stessa e la relativa proprietà resta del conferente e dei suoi eredi.

5. Utilizzazioni a livello personale di porzioni di propri terreni conferiti all'ASFO saranno possibili purché non inficino la struttura generale degli obiettivi associativi e siano coerenti con il piano di gestione. E' facoltà di ciascun aderente all'associazione escludere attraverso comunicazione scritta alcune delle proprie particelle catastali dalle superfici conferite all'associazione con l'obbligo di lasciare a disposizione i terreni fino al termine di eventuali contratti di affitto o concessione d'uso stipulati dall'associazione e con l'assunzione a proprio carico di eventuali obblighi contratti su tali superfici ed ancora in essere, quali ad esempio la manutenzione di interventi finanziati o il divieto di modifica di destinazione d'uso.

6. Il conferimento dei terreni all'associazione non preclude la possibilità di intervenire, sempre e comunque nel rispetto del piano di gestione e della normativa vigente, per i singoli proprietari.

7. Il diritto di legnatico dei terreni conferiti comunque scaturenti da tagli, sfollamenti, diradamenti e potature spettano all'associazione salvo il proprietario ne abbia fatta preventiva richiesta scritta anteriore all'istanza/comunicazione di autorizzazione al taglio presentata dall'ASFO e abbia ottenuto l'autorizzazione del Consiglio Direttivo. Laddove l'associato si sia riservato il diritto al legnatico sarà a sua cura e spesa la rimozione del prodotto del taglio.

Articolo 5 – Criteri di ammissione e di esclusione degli associati

Comune di Nembro prot. n.0025345 del 09-11-2026 arrivo, Cat. 6 Cl. 9 Fasc.

1. Chiunque intenda acquisire la qualifica di associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo apposita domanda compilando la scheda di adesione. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'associazione, il piano di gestione e ogni eventuale regolamento interno dell'Associazione. Spetta al Consiglio Direttivo, alla prima seduta successiva alla richiesta, rilevare l'esistenza dei requisiti per l'acquisizione della qualifica di associato e deliberarne l'ammissione. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'associazione.

2. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo n.3. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

3. Gli aderenti cessano di appartenere all'associazione per i seguenti motivi:

-decesso o estinzione del soggetto giuridico conferente i terreni;
-dimissioni volontarie;
-mancato versamento della quota associativa, ove prevista, per un anno;
-comportamento contrastante con gli scopi statutari, inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
-per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui l'associato svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione;

4. L'espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo per giusta causa nel rispetto del principio del contraddittorio: contro ogni provvedimento è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

Articolo 6 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno pari diritti, doveri e dignità e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all'interno della vita dell'associazione.

2. Gli aderenti possono essere chiamati per decisione assembleare a contribuire alle spese dell'associazione.

3. La quota associativa a carico degli aderenti, ove prevista, è deliberata dall'Assemblea. La quota è, in ogni caso, annuale, non è rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

4. Tutti gli associati hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee e, se in regola col pagamento della quota associativa, di votare direttamente o per delega;

- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;

- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;

- di usufruire di tutti i servizi dell'associazione;

- di recedere in qualsiasi momento e di ritirare i terreni conferiti secondo tempi e modalità stabiliti dall'associazione, previo l'obbligo di lasciare a disposizione i terreni fino al termine di eventuali contratti di affitto o concessione stipulati dall'associazione, e con l'assunzione a proprio carico di eventuali obblighi contratti su tali superfici ancora in essere, quali ad esempio la manutenzione di interventi finanziati o il divieto di modifica di destinazione d'uso.

5. Gli associati sono obbligati:

Comune di Nembro prot. n.0025345 del 09-11-2026 arrivo, Cat. 6 Cl. 9 Fasc.

- a osservare le norme del presente Statuto, il regolamento interno e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a pagare la quota associativa, ove prevista;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

6. Le prestazioni fornite dagli aderenti per il buon funzionamento dell'Associazione sono effettuate in modo personale, spontaneo e a titolo gratuito e non possono essere retribuite. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Articolo 7 – Patrimonio e risorse economiche

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche e religiose;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività economiche marginali svolte sul territorio dell'Associazione;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
-ricavi delle campagne di raccolta fondi organizzate dall'associazione;
-partecipazione a bandi locali, regionali, nazionali, europei e internazionali;
- erogazioni di servizi di manutenzione ambientale a favore di enti pubblici e privati funzionali al raggiungimento degli scopi statutari;
- appalti di frazioni dei boschi in gestione a operatori del settore agro-forestale;
- erogazione di servizi di educazione ambientale, turismo responsabile e ricreazione;
- commercializzazione di prodotti agricoli, materiali legnosi e prodotti della filiera del legno;
- vendita di crediti per lo stoccaggio del carbonio e di altri eventuali servizi ecosistemici.

2. I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito e/o Banco Postale stabilito dal Consiglio Direttivo.

3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme del Presidente e/o del Segretario o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica.

4. È fatto obbligo agli organi sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione e mantenimento del patrimonio.

Articolo 8 – Organi sociali dell'associazione

1. Organi dell'associazione sono:
- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore dei conti.

2. Tutte le cariche dell'associazione, *con l'eventuale eccezione del Revisore dei conti,* sono gratuite, hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate. 3. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Articolo 9 – L'Assemblea

Comune di Nembro prot. n.0025345 del 09-11-2026 arrivo, Cat. 6 Cl. 9 Fasc.

1. L’assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i Soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato

2. L’assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente o da chi ne fa le veci. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo (1/3) del Consiglio Direttivo o di un 1/10 (un decimo) dei Soci

3. L’Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l’approvazione del programma per l’anno successivo;

- l’approvazione della relazione di attività e del Bilancio dell'anno precedente;

- l’approvazione del Bilancio Sociale, qualora per tale documento sia obbligatoria per legge;

- l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;

- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

4. Altri compiti dell'Assemblea sono:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;

- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti;

- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

- deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto;

- approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio;

- approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;

- ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza; - approvare il regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;

- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

5. L’assemblea è convocata, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite e-mail o con altro mezzo previsto dal Regolamento, anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell’Associazione, oppure mediante avviso pubblicato nel sito web dell'Associazione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.

6. L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero dei Soci diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l’individuazione di una sede adatta.

7. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci, siano essi presenti in proprio o per delega. In seconda e nelle successive convocazioni l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega. La seconda convocazione deve aver luogo almeno dopo 24 ore dalla prima. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Comune di Nembro prot. n.0025345 del 09-11-2026 arrivo, Cat. 6 Cl. 9 Fasc.

8. Ciascun associato può essere portatore al massimo di due deleghe.

9. L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto, di scioglimento e liquidazione e devoluzione del patrimonio, di trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione.

10. Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, le trasformazioni, la fusione e la scissione, esse richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre/quarti (3/4) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione, e di almeno i un/terzo (1/3) degli associati e il voto favorevole dei due/terzi (2/3) in seconda convocazione fatto salvo quanto previsto dall'art.16. La seconda convocazione deve aver luogo almeno dopo 24 ore dalla prima. Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento e la liquidazione e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

11. L'assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente o, in assenza, dal Vicepresidente o da un membro del Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea stessa. In mancanza del segretario dell'Associazione, il Presidente dell'assemblea designa di volta in volta un socio a fungere da segretario, che redige e sottoscrive il relativo verbale.

12. È possibile partecipare all'assemblea tramite mezzi di comunicazione telematica e/o con nuove tecnologie e/o videoconferenza, ed è possibile esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica purché inderogabilmente sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

13. Le deliberazioni dell'Assemblea sono conservate a cura del Presidente dell'associazione o del Segretario, se istituito ai sensi dell'Articolo 13 del presente Statuto, e rimangono depositate nella sede dell'Organizzazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Articolo 10 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti. Resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive. I componenti del Consiglio Direttivo possono essere individuati anche al di fuori della compagine sociale. Gli eventuali rappresentanti di Enti Pubblici nel Consiglio Direttivo sono designati tramite provvedimento di delega del rispettivo Ente.

2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente, un Vicepresidente ed il Segretario.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, quando lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti o esterni a titolo consultivo.

4. Competenze al Consiglio Direttivo:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo entro la fine del mese di novembre ed il rendiconto consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito al venir meno della qualifica di aderente;

Comune di Nembro prot. n.0025345 del 09-11-2026 arrivo, Cat. 6 Cl. 9 Fasc.

- ratificare, nella prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

- redigere regolamenti da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;

- assumere o stipulare contratti di collaborazione con il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.

5. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o ad altro consigliere il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la normale gestione dell'organizzazione, riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione.

6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono conservate a cura del Presidente dell'associazione o del segretario se istituito ai sensi dell'art.13 del presente statuto e rimangono depositate nella sede dell'associazione a disposizione dei soci per la libera consultazione

Articolo 11 – Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

2. Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;

- è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa.

Articolo 12 - Integrazione del Consiglio Direttivo e sostituzione del Presidente

1. In caso di cessazione della carica o dimissioni di uno dei suoi componenti, il Consiglio direttivo provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso a tale modalità, il Consiglio provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci Aderenti che sarà convocata entro 3 mesi.

2. In caso di cessazione della carica o dimissioni del Presidente questi viene sostituito dal Vicepresidente (o, in sua mancanza, dal consigliere più anziano), sino alla convocazione del primo Consiglio direttivo che provvederà alla nomina del nuovo Presidente.

Articolo 13 – Il Segretario

1. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri un segretario che svolge compiti di natura amministrativa ed organizzativa con delega all'emissione di mandati di pagamento per conto dell'Associazione e con autorizzazione a ricevere pagamenti e fondi destinati alla stessa.

2. Il Segretario è responsabile della custodia e conservazione dei Verbali, dei Libri, dei Bilanci e della documentazione contabile dell'organizzazione nonché dei verbali degli Organi di cui al presente Statuto.

Articolo 14 – Il Revisore dei conti

Comune di Nembro prot. n.0025345 del 09-11-2026 arrivo, Cat. 6 Cl. 9 Fasc.

1. Il revisore dei conti è nominato dall'assemblea, anche tra i non soci e deve possedere una qualifica professionale specifica quale l'iscrizione all'Albo/Registro dei Revisori.

2. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del consiglio direttivo.

3. Il revisore dei conti svolge le seguenti funzioni:

- verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;

- verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all'Assemblea;

- redazione della relazione annuale al rendiconto consuntivo e su presentazione all'Assemblea.

Articolo 15 - Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea che li approva a norma di legge.

2. Il bilancio preventivo è lo strumento di programmazione economica e sociale dell'associazione.

3. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. È composto dal rendiconto economico e dalla situazione patrimoniale ed è costruito sulla base dei principi di trasparenza ed efficacia. Il rendiconto economico contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno solare.

4. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 16 – Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea soltanto con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 17 – Scioglimento dell'organizzazione

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

Articolo 18 - Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea sono consegnate agli aderenti congiuntamente ad una copia del presente Statuto.

Articolo 19 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di associazione *senza scopo di lucro*.

Comune di Nembro prot. n.0025345 del 09-11-2026 arrivo, Cat. 6 Cl. 9 Fasc.